

CONTO DEPOSITO – TIME DEPOSIT

Foglio informativo in ottemperanza alle disposizioni di cui alla delibera CICR del 4 marzo 2003 e alle successive Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia del 15 luglio 2015

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione: **Banca del Piemonte S.p.A. con unico socio**
Sede legale/Sede amministrativa: **Via Cernaia, 7 – 10121 Torino**
Tel. call center: **011/2345679** - tel. Centralino: 011/56521 – Fax 011/531280
Indirizzo telematico: **info@bancadelpiemonte.it / www.bancadelpiemonte.it**
Codice ABI: **03048**
Capitale sociale: **€ 100.000.000 i.v.**
Numero di iscrizione all'Albo delle banche presso la Banca d'Italia: **03048.6/27170**
Numero di iscrizione al Registro delle imprese: **00821100013**
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

CHE COS' È IL CONTO DEPOSITO

Il Conto Deposito denominato anche "Time Deposit" è un deposito di denaro con il quale la Banca custodisce a tempo determinato le somme del Cliente e gli corrisponde gli interessi pattuiti e maturati; il Conto Deposito si realizza mediante un'operazione regolata contabilmente sul Conto Ordinario intestato al Cliente acceso presso la medesima Filiale della Banca. Alla scadenza del Conto Deposito la Banca restituirà al Cliente il capitale. Gli interessi saranno restituiti con le modalità pattuite nel contratto (con cedole semestrali) e matureranno al netto delle eventuali spese/commissioni dovute.

Con la sottoscrizione del Conto Deposito il Cliente autorizza la Banca ad effettuare sul Conto Ordinario un addebito, pari all'importo oggetto del Conto Deposito stesso, ed un accredito di pari importo sul conto Deposito.

Non è consentito variare la durata o l'importo della somma vincolata, che rimane indisponibile fino alla scadenza del vincolo, salvo il caso di estinzione anticipata prima della scadenza.

Il conferimento delle somme, oggetto del Conto Deposito, è ammesso unicamente mediante l'addebito del Conto Ordinario. Di conseguenza, l'estinzione del Conto Ordinario, per qualunque causa, comporta l'automatica estinzione del Conto Deposito e l'applicazione del "Tasso penalizzato riconosciuto in caso di estinzione anticipata".

Il Conto Deposito è un servizio assistito dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Il Conto Deposito è un prodotto sicuro, ma presenta alcuni rischi, tra i principali vanno tenuti presenti:

- rischio di liquidità: legato all'impossibilità di disporre dell'importo oggetto del Conto di deposito per tutta la durata pattuita, senza poter svincolare le somme in via anticipata rispetto alla scadenza determinata.
- rischio di controparte: è rappresentato dalla possibilità che la Banca non sia in grado di fare fronte alle obbligazioni assunte relativamente al pagamento delle cedole e/o del capitale. A fronte di questo rischio è prevista la copertura nei limiti di importo di euro 100.000,00 per ciascun depositante, delle disponibilità risultanti dal certificato nominativo per effetto dell'adesione della banca al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

CONDIZIONI GENERALI ED ECONOMICHE
Time Deposit

Importo minimo del Conto Deposito	€ 5.000,00
Taglio multiplo di versamento	€ 1.000,00
Durata del periodo di vincolo	12 o 24 mesi
Tasso creditore annuo nominale (applicato annualmente)	1,00 %
Ritenuta fiscale	26%
Tipologia tasso	Tasso fisso
Divisore	Giorni effettivi/365
Rimborso del capitale	Alla scadenza del vincolo
Rimborso degli interessi	Semestrale
Prelevamenti del capitale prima della scadenza	Non ammessi
Spese per l'apertura dell'operazione	€ 10,00
Tasso penalizzato riconosciuto in caso di estinzione anticipata**	0,25%
**Autorizzazione a discrezione e ad insindacabile giudizio della banca.	
Modalità di applicazione del tasso penalizzato	Il tasso penalizzato viene applicato su tutte le cedole maturate ed in corso di maturazione alla data di estinzione anticipata. Le eventuali cedole, già liquidate sul conto, verranno stornate e ricalcolate al tasso penalizzato. Tali cedole saranno nuovamente accreditate sul conto contestualmente al rimborso della somma oggetto di vincolo.
Imposta di bollo	L'imposta è fissata nella misura dello 0,20% (su base annua) dell'importo del Conto Deposito - Time Deposit. È previsto che l'imposta non possa essere superiore ad € 14.000,00 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Valuta di addebito / accredito per girofondi da conto ordinario a conto Deposito	Data decorrenza vincolo
Invio estratto conto: <ul style="list-style-type: none"> • per via telematica • tramite servizio postale 	€ 0,00 € 1,10 per invio con recupero trimestrale
Documentazione relativa a singole operazioni: Spese invio comunicazioni: <ul style="list-style-type: none"> • comunicazioni previste ai sensi di legge se inviate tramite il servizio telematico (elenco disponibile in glossario alla voce "comunicazioni previste ai sensi legge") 	€ 0,00

<ul style="list-style-type: none"> • comunicazioni previste ai sensi dell'art. 118 TUB (Proposta di modifica unilaterale del contratto) 	€ 0,00
<ul style="list-style-type: none"> • per comunicazioni obbligatorie su operazioni di pagamento rese disponibili allo sportello o attraverso il servizio telematico 	€ 0,00
<ul style="list-style-type: none"> • spese di informazioni su operazioni di pagamento inviate tramite il servizio postale: spese per richiesta informazioni ulteriori e più frequenti rispetto a quelle convenute 	€ 1,10 per invio con recupero trimestrale
<ul style="list-style-type: none"> • altre comunicazioni inviate tramite il servizio telematico 	€ 0,21 per invio con recupero trimestrale
<ul style="list-style-type: none"> • altre comunicazioni inviate tramite servizio postale 	€ 1,10 per invio con recupero trimestrale
Spese per ricerche:	
<ul style="list-style-type: none"> • spese rilascio fotocopia documentazione estratta tramite ricerca elettronica 	€ 5,00 per documento
<ul style="list-style-type: none"> • spese rilascio fotocopia documentazione estratta tramite ricerca cartacea 	€ 18,00 per documento

Per tutte le altre condizioni/ informazioni si rimanda ai Fogli Informativi specifici per servizio.

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Il contratto è a tempo determinato. E' ammessa l'estinzione anticipata dal contratto, solo previa autorizzazione della Banca stessa e a suo insindacabile giudizio.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

Alla scadenza del Conto Deposito.

Conclusione del contratto mediante tecniche di comunicazione a distanza - Diritto di recesso (ripensamento)

Qualora il contratto sia concluso tramite tecniche di comunicazione a distanza, se la sottoscrizione avviene con soluzione di firma elettronica fornita dalla Banca, il contratto si intende concluso al momento della sottoscrizione da parte del Cliente, salva diversa e specifica pattuizione contrattuale, se la sottoscrizione avviene con firma autografa o con soluzioni di firma in possesso del cliente e successivamente inviato via PEC/mail alla Banca, il contratto si intenderà concluso al momento della ricezione da parte della Banca del contratto debitamente firmato.

Il momento di conclusione del contratto corrisponderà al momento dell'adesione al Servizio.

In caso di adesione ai servizi/prodotti offerti dalla Banca attraverso le tecniche di comunicazione a distanza, il cliente che rivesta la qualità di consumatore (la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta) ha facoltà di recedere nel termine di 14 giorni dal contratto senza penali e senza dover indicare il motivo.

Il predetto termine è esteso a trenta giorni per i contratti a distanza aventi per oggetto le assicurazioni sulla vita di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ("Codice delle assicurazioni private") e le operazioni aventi ad oggetto gli schemi pensionistici individuali. 2.4 Il termine durante il quale può essere esercitato il diritto di recesso decorre alternativamente: a) dalla data della conclusione del contratto, tranne nel caso delle assicurazioni sulla vita, per le quali il termine comincia a decorrere dal momento in cui al consumatore è comunicato che il contratto è stato concluso; b) dalla data in cui il consumatore riceve le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari, se tale data è successiva a quella di cui alla lettera a). L'efficacia dei contratti relativi ai servizi di investimento è sospesa per la durata di 14 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto. Durante il periodo di sospensione del contratto, il Cliente non potrà impartire ordini alla Banca. Nel caso di gestione patrimoniale il mandato di gestione rimarrà sospeso per 14 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto e anche nel caso in cui il Cliente abbia effettuato il conferimento durante detto periodo la Banca non eseguirà l'attività di gestione sul patrimonio conferito che sarà infruttifero per tutto il periodo di sospensione.

Il recesso potrà essere esercitato dal cliente inviando una comunicazione via mail o via pec alla filiale di riferimento agli indirizzi mail/pec indicati sul sito www.bancadelpiemonte.it ed allegando alla comunicazione copia di un documento di identità in corso di validità.

Nel caso in cui, prima del recesso, il contratto abbia avuto esecuzione anche parziale, il Cliente potrebbe essere tenuto a versare un importo pari alla parte del servizio già prestata, così come previsto dall'art. 67-terdecies del D.Lgs. n. 206/2005 ("Codice del consumo").

Il diritto di recesso non trova applicazione nei casi di cui all'art. 67-duodecies del D.Lgs. n. 206/2005 ("Codice del consumo"): a) ai servizi finanziari, diversi dal servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento se gli investimenti non sono stati già avviati, il cui prezzo dipende da fluttuazioni del mercato finanziario che il fornitore non è in grado di controllare e che possono aver luogo durante il periodo di recesso (ad es. quote/azioni di fondi comuni di investimento di SGR/SICAV/OICVM), b) alle polizze di assicurazione viaggio e bagagli o alle analoghe polizze assicurative a breve termine di durata inferiore a un mese e c) ai contratti interamente eseguiti da entrambe le parti su esplicita richiesta scritta del consumatore prima che quest'ultimo eserciti il suo diritto di recesso. L'inoltro da parte del Cliente di una disposizione a valere sul Contratto prima del decorso del predetto termine di 14 giorni vale come richiesta di esecuzione del Contratto.

Il Cliente ha diritto di richiedere alla Banca - in qualsiasi momento - copia cartacea del contratto nonché di cambiare la tecnica di comunicazione a distanza utilizzata, a meno che ciò non sia incompatibile con il contratto concluso o con la natura del servizio prestato.

Procedure di conciliazione per la risoluzione stragiudiziale delle controversie. Clausola di mediazione.

Ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie che possano sorgere in relazione al presente prodotto e con riferimento all'obbligo di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 e s.m.i. di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, il Cliente e la Banca possono ricorrere al Conciliatore BancarioFinanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie (ADR), o previo accordo, ad un altro organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, ferma restando la possibilità per il cliente di rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario.

Reclami

I reclami vanno inviati all'ufficio Reclami della Banca, che risponde:

- per i servizi di pagamento, entro 15 giorni lavorativi (eccetto casi eccezionali)*;
- per i servizi bancari (tranne i servizi di pagamento), entro 30 giorni di calendario.
- per i servizi di investimento, entro 60 giorni di calendario.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta nei termini sopra previsti, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca del Piemonte.

Il Cliente, anche in assenza di preventivo reclamo potrà rivolgersi all'organismo di conciliazione bancaria Conciliatore BancarioFinanziario a cui la Banca ha aderito. Per sapere come rivolgersi chiedere presso le Filiali della Banca oppure consultare il sito www.conciliatorebancario.it.

Gli indirizzi delle segreterie tecniche dell'Arbitro Bancario Finanziario sono i seguenti: Segreteria tecnica del Collegio di Milano, Via Cordusio n. 5, 20123 Milano, competente per i ricorsi presentati da Clienti aventi il loro domicilio nelle regioni Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino Alto Adige; Segreteria tecnica del Collegio di Torino, Via Arsenale n. 8, 10121 Torino, competente per i ricorsi presentati da Clienti aventi il loro domicilio nelle regioni Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta; Segreteria tecnica del Collegio di Bologna, Piazza Cavour n. 6, 40124 Bologna, competente per i ricorsi presentati da Clienti aventi il loro domicilio nelle regioni Emilia Romagna e Toscana; Segreteria tecnica del Collegio di Roma, Via Venti Settembre n. 97/e, 00187 Roma, competente per i ricorsi presentati da Clienti aventi il loro domicilio nelle regioni Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo e per quelli aventi domicilio in uno Stato estero; Segreteria tecnica del Collegio di Napoli, Via Miguel Cervantes n. 71, 80133 Napoli competente per i ricorsi presentati da Clienti aventi il loro domicilio nelle regioni Campania e Molise; Segreteria tecnica del Collegio di Bari, Corso Cavour n. 4, 70121 Bari, competente per i ricorsi presentati da Clienti aventi il loro domicilio nelle regioni Puglia, Basilicata e Calabria; Segreteria tecnica del Collegio di Palermo, Via Cavour n. 131/a, 90133 Palermo, competente per i ricorsi presentati da Clienti aventi il loro domicilio nelle regioni Sicilia e Sardegna.

Il Cliente può altresì presentare un esposto alla Banca d'Italia secondo le modalità indicate sul sito www.bancaditalia.it

*Se, in situazioni eccezionali (cause forza maggiore o comunque fuori dal controllo della Banca, compresi gli scioperi, malfunzionamenti del sistema informatico ecc... o casi di particolare complessità che implicino la necessità di approfondimenti tecnici o che coinvolgano terzi fornitori o altri prestatori di servizi di pagamento ecc.), la Banca non può rispondere entro 15 giornate lavorative, invia al Cliente una risposta interlocutoria, in cui indica in modo chiaro le ragioni del ritardo e specifica il termine entro il quale il cliente riceverà la risposta definitiva, comunque non superiore a 35 giornate lavorative.

GLOSSARIO

Comunicazioni previste ai sensi di legge	Comunicazioni previste ai sensi di legge: estratto conto capitale/scalare con periodicità diversa da giornaliero; documenti di sintesi; estratti conto estero; comunicazione annuale sui depositi a risparmio e sui mutui; riepilogo annuale delle spese; lettere di quietanza dei mutui; fissati bollati e note informative accorpate; estratto conto titoli; estratto conto titoli fiscale; lettera aumento di capitale; rendiconto commissione di istruttoria veloce; rendiconto disponibilità immediata fondi; comunicazione sconfinamento persistente.
Comunicazioni inviabili attraverso il servizio telematico	Comunicazioni inviabili attraverso il servizio telematico: estratto conto capitale giornaliero/mensile; estratto conto corrente trimestrale; estratto conto titoli; contabili estero; estratto conto estero; contabile riepilogativa; mutui: quietanza di estinzione obbligazioni, lettere preavviso rimborso, lettere certificazioni annuali, lettere trasparenza annuali, lettere di quietanza, lettere di sollecito, avvisi di scadenza rata, lettere con opzione in scadenza; pacchetto cliente; contabile riepilogativa Ri.Ba.; certificazione dividendi; fissati bollati accorpati; note informative accorpate; titoli: lettere preavviso rimborso, lettere perdite rilevanti, lettere aumento capitale, rendiconto gestioni patrimoniali; documenti di sintesi.
Documentazione relativa a singole operazioni	Consegna di documenti relativi a singole operazioni poste in essere dal cliente.
Spese per l'apertura dell'operazione	Commissione a carico del cliente per ogni operazione effettuata
Tasso creditore annuo nominale	Tasso nominale annuo (al netto /lordo della ritenuta fiscale) con capitalizzazione alla scadenza del vincolo o all'estinzione
Valuta	La data di riferimento usata dalla banca per il calcolo degli interessi applicati ai fondi addebitati o accreditati su un conto di pagamento.